

2° Supplemento

CONVENZIONE

REP. N. 58.033

FASC. N. 7585

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno uno =1= del  
 mese di settembre;


in Vittorio Veneto, nel mio studio in via delle Terme, civico  
 n. 2;

Avanti a me dottor Giuseppe Dall'Antonia, Notaio in Vittorio  
 Veneto ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Tre-  
 viso;


Sono presenti i signori:

OSTI GIGLIOLA, nata a Vittorio Veneto il 4 maggio 1951 ed ivi  
 residente, la quale interviene al presente atto nella veste  
 di Segretario pro tempore del Comune di SAN FIOR (codice fi-  
 scale 82002790267), in nome e per conto del Comune stesso,  
 giusta i poteri che a lei derivano dall'art. 55 dello Statuto  
 Comunale e in esecuzione della deliberazione della Giunta Co-  
 munale in data 3 agosto 1994 n. 304, esecutiva a norma di  
 legge, che, in copia conforme all'originale, si allega al  
 presente atto sub lettera A), restando io notaio espressamen-  
 te dispensato dalle parti dal darne lettura;

LEIBALLI LUCA, Industriale, nato a Pordenone il 3 settembre  
 1965 e residente a San Fior - via Larghe Ongaresca n. 7, il  
 quale interviene al presente atto nella veste di Presidente  
 del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato



UFFICIO DEL REGISTRO DI VITTORIO VENETO  
 Esatto L. 52.000  
 al n. 735 serie 2  
 Trascrizione e L. INVIM.  
 IL V. DIRETTORE REGISTRE  
*Luca Leiballi*  
 il cui L. *Luca Leiballi*



della società "LEIBALLI CARNI S.p.A." con sede in San Fior -  
via Nazionale n. 9, capitale sociale £. 750.000.000, iscritta  
presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Treviso al  
n. 4.170 Registro Società, codice fiscale 00197170269, in no-  
me, per conto e rappresentanza della predetta società, giusta  
i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con  
deliberazione in data 10 agosto 1994 che, in estratto auten-  
tico da me redatto in data 31 agosto 1994 Rep.n. 58.024, pre-  
via lettura da me datane ai Componenti, si allega al presente  
atto sub lettera B);

detta società sarà, nel prosieguo, denominata, per brevità,  
"Ditta Concessionaria".

Detti signori Componenti, della cui identità personale, qua-  
lifica e legittimazione ad agire io notaio sono certo, previa  
concorde rinuncia, con il mio assenso, all'assistenza dei te-  
stimoni,

----- p r e m e s s o -----

- che la Legge Regionale 5 marzo 1987 n. 11 detta norme per  
disciplinare gli interventi produttivi, commerciali e alber-  
ghieri, localizzati in difformità delle destinazioni di  
P.R.G. o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici  
di edificabilità della zona;

- che l'art. 13 bis delle N.T.A. del P.R.G. stabilisce moda-  
lità e criteri per il rilascio delle concessioni a costruire  
per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produ-



Giuseppe Di Edo

*[Handwritten signature]*

zione artigianale ed industriale, o attività commerciale,

nonchè ad attività alberghiera, ricadenti in zone non desti-

nate ad attività produttiva, commerciale o alberghiera dal

vigente strumento urbanistico o che abbiano raggiunto i limi-

ti massimi degli indici di edificabilità di zona;-----

- che con concessione edilizia n. 131/93 del 1° febbraio 1994

ed allegata convenzione ai miei rogiti in data 18 novembre

1993 Rep.n. 54.897, registrata a Vittorio Veneto il 24 no-

vembre 1993 al n. 822 Serie 1^, sono stati autorizzati i la-

vori del primo ampliamento;-----

- che la Ditta Concessionaria ha presentato istanza corredata

dalla documentazione di rito in data 7 febbraio 1994 prot.

1230 al fine di ottenere un secondo ampliamento del fabbrica-

to adibito ad attività industriale per ricavare un piano di

carico/scarico, sale lavorazioni e depositi, uffici, servizi

e mensa aziendale, sito in Comune di San Fior - via Naziona-

le, su terreno distinto in catasto con i mapp.n.ri 427 - 428

- 115 - 433 - 127 - 434 - 131 - 132 - 139 - 429 - 265 - 482 -

483 - 431 - 239 - 130 e 136, Foglio 4°, del quale è proprie-

taria;-----


- che per il rilascio della concessione relativa al secondo

ampliamento è necessario provvedere alla modifica della con-

venzione stipulata in data 18 novembre 1993 mio Rep.n.

54.897;-----

- che i requisiti previsti restano i medesimi:-----



a) esistenza alla data del 1° ottobre 1983 di un fabbricato adibito ad attività industriale, artigianale, commerciale od alberghiera;

b) occupazione di area con esclusione di quelle site nella zona di tutela indicata dal n. 1 al n. 8 del quarto comma dell'art. 27 della L.R. n. 61/1985;

c) rispetto dei parametri edilizi previsti dalle disposizioni vigenti;

d) realizzazione delle infrastrutture di servizio mancanti, delle opere di urbanizzazione e delle opere a salvaguardia dall'inquinamento ambientale;

e) garanzie per il rispetto degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°

Viene dato atto che sull'area descritta in catasto del Comune di San Fior al Foglio 4° mapp.n.ri 427 - 428 - 115 - 433 - 127 - 434 - 131 - 132 - 139 - 429 - 265 - 482 - 483 - 431 - 239 - 130 e 136, della superficie di mq. 37.787 catastali, di proprietà della ditta concessionaria, esiste un fabbricato destinato ad attività lavorazione, conservazione e commercializzazione carni della superficie coperta di mq. 5.534.

ART. 2°

Viene dato atto che l'area descritta al precedente art. 1° è

destinata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune come "Insediamenti esistenti - Art. 13" e che la stessa area non è inclusa tra le zone di tutela indicate dal punto 1 al punto 8 del quarto comma dell'art. 27 della L.R. n. 61/85.


-----ART. 3°-----

L'intervento edilizio dovrà, nel pieno rispetto delle clausole e condizioni del presente atto e delle prescrizioni previste dalla concessione edilizia, essere iniziato entro un anno dal rilascio della concessione stessa ed ultimato in ogni sua parte - con comprova del rilascio del certificato di agibilità - entro i termini prescritti dall'art. 4 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977 nonchè dall'art. 78 della Legge Regionale n. 61 del 27 giugno 1985.-----

La ditta concessionaria ha già presentato, a corredo del primo ampliamento, in data 20 novembre 1992 il progetto concernente le opere di urbanizzazione, le opere infrastrutturali e le opere a salvaguardia dall'inquinamento ambientale, che pertanto non viene ripresentato per il seguente secondo ampliamento.-----

In tale progetto sono indicate le opere esistenti e le opere mancanti, nonchè il preventivo di spesa per l'esecuzione di queste ultime.-----

Detto progetto è stato esaminato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che lo ha trasmesso alla Giunta Comunale che, nella seduta del 28 giugno 1993 con atto n. 232, lo ha appro-



vato insieme con il preventivo di spesa per le opere mancanti da realizzare a cura e spese della ditta concessionaria il cui importo ammonta a lire duecentottomilioneisecentododici-  
mila (f. 208.612.000).

-----ART. 4°-----

Viene dato atto che la Commissione Edilizia in data 2 marzo 1994 ha espresso parere favorevole al progetto presentato di secondo ampliamento, con prescrizioni.

In considerazione di quanto sopra si rileva che:

- 1) la superficie reale dell'area di pertinenza del fabbricato industriale ad uso lavorazione, conservazione e commercializzazione carni esistente alla data del 18 ottobre 1991 è di mq. 37.787 come già detto al precedente articolo 1°;
- 2) la superficie lorda dell'immobile esistente ante ampliamento è di mq. 5.534;
- 3) la superficie lorda del secondo ampliamento è di mq. 1429 che, aggiunta a quella del primo ampliamento di mq. 676, dà un totale di mq. 2105;
- 4) la superficie lorda dell'immobile preesistente di mq. 5.534, sommata a quella del primo ampliamento di mq. 676 e del secondo ampliamento di mq. 1429, forma un totale di mq. 7.639, pari al 20,2% della superficie del lotto.

-----ART. 5°-----

La Ditta si impegna a destinare in perpetuo a verde e parcheggio l'area, della superficie di mq. 7.060, pari al 18,68%

*Scrittura a mano*

*Scrittura a mano*



della superficie del lotto, ed a sistemare tale area a proprie cure e spese.-----

La destinazione ad uso pubblico può essere modificata in qualsiasi momento con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale.-----

-----ART. 5° BIS-----

Trattandosi di attività ricadente in zona impropria, la Ditta si impegna a mantenere l'attuale destinazione dell'area di pertinenza e di servizio nonchè degli immobili fino al permanere dell'attività specifica riportata nelle schede sussidiarie.-----

La ditta si impegna a ricondurre tali aree ed immobili, a propria cura e spese, a destinazione conforme alla classificazione di zona vigente alla cessazione o trasferimento dell'attività stessa.-----

-----ART. 6°-----

La ditta concessionaria garantisce l'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti con la presente convenzione mediante la cauzione di lire duecentoventimilionitrecentocinquantottomilaquattrocentoventisette (L. 220.358.427) già costituita con polizza fidejussoria assicurativa per il primo ampliamento, mentre costituisce nuova cauzione di lire quattordicimilionesessantaduemiladuecentocinquantadue (L. 14.062.252) eguale all'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi al secondo ampliamento, e del-

le opere previste al precedente art. 3° mediante polizza fidejussoria assicurativa.

Per l'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni di cui alla presente convenzione la ditta concessionaria o i suoi aventi causa autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.

Le cauzioni saranno svincolate soltanto ad avvenuta esecuzione delle opere che dovrà risultare da apposita certificazione di regolare esecuzione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 7°

La Ditta si impegna a corrispondere, per il secondo ampliamento, la quota parte del corrispettivo, pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi, che viene determinata in lire duemilionicentoquarantanovemilaquattrocentotrentatre (L. 2.149.433).

ART. 8°

La Ditta concessionaria, qualora intenda apportare al progetto approvato varianti di qualunque natura, dovrà chiedere ed ottenere apposita concessione.

Se le varianti si riferiscono alla superficie coperta, al-

l'altezza, alle distanze, ai distacchi, alla destinazione d'uso, sarà necessaria la stipula di una convenzione integrativa.

ART. 9°

Il Sindaco del Comune di San Fior rilascerà la concessione e dilizia dopo la stipula, la registrazione e la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari a cura della Ditta Concessionaria.

L'agibilità sarà rilasciata una volta che saranno adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

ART. 10°

La Ditta si impegna inoltre:

- a) al mantenimento dell'uso decennale dell'immobile anche per la parte ampliata che decorre dalla data di rilascio del certificato di agibilità della parte ampliata;
- b) a non cedere in affitto o a qualsiasi altro titolo, eccetto la cessione di azienda, i locali, in parte o tutti, ad altra ditta;
- c) all'adeguamento alla legislazione vigente in materia di inquinamento;
- d) a non ospitare lavorazioni insalubri di la classe. Tale condizione sarà verificata dagli Uffici della U.L.S.S. in sede di esame del progetto. In tal caso non sarà ammesso l'ampliamento.

ART. 11°

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla Ditta, i suoi successori ed aventi causa.

ART. 12°

Tutte le spese relative all'art. 9°, nonché quelle inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi comprese quelle del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6°, sono a totale carico della Ditta Concessionaria.

ART. 13°

La presente convenzione sarà registrata con i benefici previsti dall'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e trascritta nei registri immobiliari.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai Componenti, che lo approvano e lo firmano con me notaio, consta di tre fogli bollati in modo straordinario di cui si occupano nove intere facciate e fino a questo punto della decima.

*francesco*  
*giovanni*  
*Giuseppe Bell'Autari*



C O P I A  
Deliberazione N. 304  
in data 3.8.1994  
Prot.

ALLEGATO	REPERTORIO N. 58033
A	FASCICOLO N. 1585

COMUNE DI SAN FIOR  
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L.R. N. 11/87 AMPLIAMENTO ATTIVITA' INDUSTRIALE DITTA LEIBALLI  
OGGETTO: CARNI S.P.A.: APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AL 2° AMPLIAMENTO.

Soggetta invio ai  
 Capigruppo Cons.

Soggetta invio  
 Prefettura di TV

Trasmessa al  
 CD.RE.CO. di TV  
in data

L'anno millenovecentonovantaquattro addi' (8)  
del mese di agosto (8) alle ore 19,00  
nella Residenza Municipale, per determinazione  
del Sindaco, con inviti diramati in data utile  
si e' riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:


N.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	CARNIEL Fiorenzo Sindaco	1	
2	PIZZOL Eugenio Assessore	2	
3	CALLEGHER Ermenegildo	3	
4	DE MARTIN Cesare	4	
5	MASCHIO Ivo	-	1
6	DAL BO' Maurizio	-	2
7	TONON Francesco	-	3

N. 822 Reg. Pubbl.  
REFERTO DI PUBBLIC.  
(art. 47 Legge  
8.8.90 n. 142).

Il sottoscritto  
Segretario Com.le,  
su conforme dichia-  
razione del Messo  
Com.le, certifica  
che copia del pre-  
sente verbale viene  
affissa all'Albo  
Pretorio il giorno  
- 6 AGO 1994  
e vi rimarra' per  
15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COM.  
F.to  
dott. Gigliola Osti

Partecipa alla seduta il Sig. dott. Gigliola Osti  
Segretario Comunale. Il Sig. Ing. Fiorenzo Carniel,  
nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e,  
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la  
ta.



OGGETTO: L.R. N. 11/87 AMPLIAMENTO ATTIVITA' INDUSTRIALE DITTA  
LEIBALLI CARNI S.P.A. APPROVAZIONE CONVENZIONE  
RELATIVA AL 2^ AMPLIAMENTO.-

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che in data 22.10.1992 prot. 9382 e 22.12.1992 prot. 11244, la ditta Leiballi Carni S.p.a. ha presentato richiesta di ampliamento del fabbricato adibito ad attività industriale ai sensi della variante al P.R.G. - Legge n. 11/87;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 232 in data 28.6.93, esecutiva, è stato approvato il progetto concernente le opere di urbanizzazione, le opere infrastrutturali e le opere a salvaguardia dell'inquinamento ambientale nonché il preventivo di spesa per la realizzazione da parte della ditta delle opere di urbanizzazione mancanti nell'importo di £. 208.612.000.= con contestuale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria pari a £. 6.525.793, così come previsto dall'art. 86 della L.R. 61/85, ed è stato contestualmente approvato lo schema di convenzione relativo al 1^ ampliamento richiesto;
- che quanto stabilito ed approvato con l'atto giuntale n. 232 del 28.6.93 surrichiamato, è stato trasposto in atto pubblico a rogito notaio Dall'Antonia di Vittorio Veneto, stipulato in data 18.11.1993 n. 54.897 di rep.;

### ATTESO:

- che in data 7.2.94 prot. 1234 la ditta Leiballi Carni s.p.a. ha presentato richiesta di autorizzazione ad eseguire un 2^ ampliamento del fabbricato già oggetto del 1^ ampliamento, corredandola con progetto esecutivo redatto dall'Arch. Della Mora Giovanni da Conegliano e da schema di convenzione relativo al 2^ ampliamento;
- che il progetto di 2^ ampliamento è stato prioritariamente assentito dalla Commissione Comunale per l'Edilizia in data 2.3.1994, con prescrizioni;
- che il progetto concernente le opere mancanti di urbanizzazione, infrastrutturali ed a salvaguardia dall'inquinamento ambientale, comportante un preventivo di spesa di £. 208.612.000, è stato approvato con l'atto giuntale n. 232 del 28.6.1993 per il 1^ ampliamento e che non deve essere ripresentato un altro progetto per le opere mancanti di 2^ ampliamento, in quanto il progetto presentato a suo tempo ricomprende tutto l'ampliamento possibile ex legge regionale n. 11/87;
- che lo schema di convenzione presentato è modificativo ed integrativo del precedente, tenendo conto dell'aumentata superficie di ampliamento e del nuovo importo di oneri di urbanizzazione relativi al 2^ ampliamento;

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo schema di convenzione;

REPUBBLICA ITALIANA

San Fior - 6 AGO 1994

COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO dott. Gigliola Osti

IL SEGRETARIO COMUNALE



Handwritten signature of the secretary.

REP. N.

SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA

=====

L'anno millenovecentonovanta.... (199.)il giorno .....

..... del mese di ....., alle ore ..... in ...

..... presso .....


Avanti a me dr. ...., Notaio in

..... iscritto al Collegio Notarile del distretto

di ....., sono presenti i signori:

1) OSTI GIGLIOLA, nata a Vittorio Veneto il 04 maggio 1951 ed ivi residente, la quale interviene al presente atto nella veste di Segretario pro tempore del Comune di SAN FIOR, (codice fiscale 82002790267), in nome e per conto del Comune stesso, giusta i poteri che a Lei derivano dall'art. 55 dello Statuto Comunale e in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data ..... n. ...., esecutiva a norma di legge, che, in copia conformè all'originale, si allega al presente atto sub lettera A), restando io notaio espressamente dispensato dalle parti dal darne lettura;

2) LEIBALI LUCA, nato a Pordenone il 03 settembre 1965 e residente a San Fior - Via Larghe Ongaresca n. 7 (codice fiscale LBL LCU 65P03 G888X), il quale interviene al presente



atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società "LEIBALLI CARNI S.p.A." con sede in San Fior - Via Nazionale n. 9, capitale sociale L. 750.000.000, iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Treviso al n. 4.170 Registro Società, codice fiscale 00197170269, in nome, per conto e rappresentanza della predetta società, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data ..... che, in estratto autentico da me redatto in data ..... Rep. n. ...., previa lettura da me datane ai Componenti, si allega al presente atto sub lettera B);

detta società sarà, nel prosieguo, denominata, per brevità, "Ditta Concessionaria";

Detti signori Componenti, della cui identità personale, qualifica e legittimazione ad agire io notaio sono certo, previa concorde rinuncia, con il mio assenso, all'assistenza dei testimoni,

#### P R E M E S S O

CHE la legge regionale 5 marzo 1987 n. 11 detta norme per disciplinare gli interventi produttivi, commerciali e alberghieri, localizzati in difformità delle destinazioni di P.R.G. o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona;


CHE l'art. 13 bis delle N.T.A. del P.R.G. stabilisce

modalità e criteri per il rilascio delle concessioni a costruire per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, o attività commerciale, nonché ad attività alberghiera, ricadenti in zone non destinate ad attività produttiva, commerciale o alberghiera dal vigente strumento urbanistico o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità di zona;

CHE con concessione edilizia n. 131/93 del 01.02.1994 ed allegata convenzione in data 18.11.1993 rep. n. 54897 fasc. n. 7022 Notaio Giuseppe Dall'Antonia di Vittorio Veneto, registrata a Vittorio Veneto il 24.11.93 al n. 822 - Serie I°, sono stati autorizzati i lavori del primo ampliamento;

CHE la ditta concessionaria ha presentato istanza corredata dalla documentazione di rito in data 07.02.1994 prot. 1230 al fine di ottenere un secondo ampliamento del fabbricato adibito ad attività industriale per ricavare un piano di carico-scarico, sale lavorazioni e depositi, uffici, servizi e mensa aziendale, sito in Comune di San Fior Via Nazionale, su terreno distinto in catasto con i mappali n.ri 427, 428, 115, 433; 127, 434; 131, 132, 139, 429, 265; 482, 483, 431; 239, 130, 136 - foglio 4°, del quale è proprietaria;

CHE per il rilascio della concessione relativa al secondo ampliamento è necessario provvedere alla modifica della convenzione stipulata in data 18.11.1993 rep. 54897;



CHE i requisiti previsti restano i medesimi:

- a) esistenza alla data dell'1 ottobre 1983 di un fabbricato adibito ad attività industriale, artigianale, commerciale od alberghiera;
- b) occupazione di area con esclusione di quelle site nella zona di tutela indicata dal n. 1 al n. 8 del quarto comma dell'art. 27 della L.R. n. 61/1985;
- c) rispetto dei parametri edilizi previsti dalle disposizioni vigenti;
- d) realizzazione delle infrastrutture di servizio mancati, delle opere di urbanizzazione e delle opere a salvaguardia dell'inquinamento ambientale;
- e) garanzie per il rispetto degli impegni assunti.

= = = = =

Tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti convengono e stipulano quanto segue:


Art. 1) Viene dato atto che sull'area descritta in catasto del Comune di San Fior al foglio 4° mappali n.ri 427, 428, 115, 433; 127, 434; 131, 132, 139, 429, 265; 482, 483, 431; 239, 130, 136, della superficie di mq. 37.787 catastali, di proprietà della ditta concessionaria, esiste un fabbricato destinato ad attività lavorazione, conservazione e commercializzazione carni della superficie coperta

di mq. 5.534.

Art. 2) Viene dato atto che l'area descritta al precedente art. 1 è destinata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune come "Insediamenti esistenti - Art. 13" e che la stessa area non è inclusa tra le zone di tutela indicate dal punto 1 al punto 8 del quarto comma dell'art. 27 della L.R. n. 61/85.

Art. 3) L'intervento edilizio dovrà, nel pieno rispetto delle clausole e condizioni del presente atto e delle prescrizioni previste dalla concessione edilizia, essere iniziato entro un anno dal rilascio della concessione stessa ed ultimato in ogni sua parte - con comprova del rilascio del certificato di agibilità - entro i termini prescritti dall'art. 4 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 nonchè dall'art. 78 della legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985.

La ditta concessionaria ha già presentato, a corredo del primo ampliamento, in data 20.11.1992 il progetto concernente le opere di urbanizzazione, le opere infrastrutturali e le opere a salvaguardia dell'inquinamento ambientale, che pertanto non viene ripresentato per il seguente secondo ampliamento.



In tale progetto sono indicate le opere esistenti e le opere mancanti, nonché il preventivo di spesa per l'esecuzione di queste ultime.

Detto progetto relativo alle opere di urbanizzazione, è stato esaminato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che lo ha trasmesso alla Giunta Comunale che, nella seduta del 28.06.1993 con atto n. 232, lo ha approvato insieme con il preventivo di spesa per le opere mancanti da realizzare a cura e spese della ditta concessionaria il cui importo ammonta a L. 208.612.000.= (Duecentottomilioneiseicentododicimila).

Art. 4) Viene dato atto che la Commissione Edilizia in data 02.03.1994 ha espresso parere favorevole al progetto presentato di secondo ampliamento, con prescrizioni.

In considerazione di quanto sopra si rileva che:

- 1) la superficie reale dell'area di pertinenza del fabbricato industriale ad uso lavorazione, conservazione e commercializzazione carni esistente alla data del 18 ottobre 1991 è di mq. 37.787 come già detto al precedente articolo 1;
- 2) la superficie lorda dell'immobile esistente ante ampliamento è di mq. 5.534;
- 3) la superficie lorda del secondo ampliamento è

di mq. 1429 che, aggiunta a quella del primo  
ampliamento di mq. 676 dà un totale di mq. 2105;


4) la superficie lorda dell'immobile pre-esistente  
di mq. 5.534 sommata a quella del primo  
ampliamento di mq. 676 e del secondo ampliamento  
di mq. 1429 forma un totale di mq. 7639, pari  
al 20,2% della superficie del lotto.

Art. 5) La Ditta si impegna a destinare in perpetuo a  
verde e parcheggio l'area; della superficie di mq.  
7.060, pari al 18,68% della superficie del lotto,  
ed a sistemare tale area a proprie cure e spese.  
La destinazione ad uso pubblico può essere modifi-  
cata in qualsiasi momento con provvedimento motiva-  
to dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 bis) Trattandosi di attività ricadente in zona  
impropria, la Ditta si impegna a mantenere l'attuale  
destinazione dell'area di pertinenza e di servizio  
nonchè degli immobili fino al permanere dell'at-  
tività specifica riportata nelle schede sussidia-  
rie.

La Ditta si impegna a ricondurre tali aree ed  
immobili a proprie cure e spese, a destinazione  
conforme alla classificazione di zona vigente, al-  
la cessazione o trasferimento dell'attività stessa.

Art. 6) La ditta concessionaria garantisce l'esatta e pie-



na esecuzione degli obblighi assunti con la presente convenzione mediante la cauzione di L. 220.358.427.= già costituita con polizza fidejussoria assicurativa per il primo ampliamento, mentre costituisce nuova cauzione di L. 14.062.252.= (Quattordicimilionesessantaduecentocinquantadue) eguale all'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi al secondo ampliamento, e delle opere previste al precedente art. 3 mediante polizza fidejussoria assicurativa.

Per l'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni di cui alla presente convenzione la ditta concessionaria o i suoi aventi causa autorizzano il Comune a disporre delle cauzioni stesse nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.

Le cauzioni saranno svincolate soltanto ad avvenuta esecuzione delle opere che dovrà risultare da apposita certificazione di regolare esecuzione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 7) La Ditta si impegna a corrispondere, per il secondo

ampliamento, la quota parte del corrispettivo, pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi, che viene determinata in L. 2.149.433.= (Duemilionicentoquarantanovemilaquattrocentotrentatre).


Art. 8) La Ditta concessionaria che intende apportare al progetto approvato varianti di qualunque natura, dovrà chiedere ed ottenere apposita concessione. Se le varianti si riferiscono alla superficie coperta, all'altezza, alle distanze, ai distacchi, alla destinazione d'uso, sarà necessaria la stipula di una convenzione integrativa.

Art. 9) Il Sindaco del Comune di San Fior rilascerà la concessione edilizia dopo la stipula, la registrazione e la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari, a cura della Ditta Concessionaria.

L'agibilità sarà rilasciata una volta che saranno adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 10) La Ditta si impegna inoltre:

- a) al mantenimento dell'uso decennale dell'immobile anche per la parte ampliata che decorre dalla data di rilascio del certificato di agibili-



- tà della parte ampliata;
- b) a non cedere in affitto o a qualsiasi altro titolo, eccetto la cessione di azienda, i locali, in parte o tutti, ad altra ditta;
  - c) all'adeguamento alla legislazione vigente in materia d'inquinamento;
  - d) a non ospitare lavorazioni insalubri di la classe. Tale condizione sarà verificata dagli Uffici della U.L.S.S. in sede di esame del progetto. In tal caso non sarà ammesso l'ampliamento.

Art. 11) Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla Ditta, i suoi successori ed aventi causa.

Art. 12) Tutte le spese relative all'art. 9, nonché quelle inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi comprese quelle del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6, sono a totale carico della Ditta Concessionaria.


Art. 13) La presente convenzione sarà registrata con i benefici previsti dall'art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e trascritta nei registri immobiliari.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai Componenti, che lo approvano e lo firmano con me

notaio, consta di ..... fogli bollati in modo straordinario  
di cui si occupano ..... intere facciate e fino a questo  
punto della .....

La Ditta

LEIBALLI CARNI S.p.A.  
IL CONSIGLIERE DELEGATO



VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

ATTESO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità della proposta, reso a' sensi art. 53 legge n. 142/90;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e forme di Legge;

### DELIBERA

- 1 - DI APPROVARE la convenzione integrativa relativa al 2<sup>a</sup> ampliamento che sarà stipulata nel testo che viene allegato sub. A) al presente atto, dal Segretario Comunale a rogito notarile, con spese a totale carico della ditta richiedente;
- 2 - DI DARE ATTO che il progetto concernente le opere mancanti di urbanizzazione, infrastrutturali ed a salvaguardia dall'inquinamento ambientale, nonchè il preventivo di spesa per la realizzazione delle stesse pari a £. 208.612.000, approvato con l'atto giuntale n. 232 del 28.6.1993, ricomprende tutta la possibilità di ampliamento ex legge regionale n. 11/87;
- 3 - DI DARE ATTO che la ditta richiedente, realizzando a proprie spese le opere di urbanizzazione mancanti, per £. 208.612.000.=, non versa l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria relativi al 1<sup>o</sup> progetto di ampliamento presentato in data 22.10.1992 e 22.12.1992 pari a £. 6.525.793.=, e relativi al 2<sup>o</sup> progetto di ampliamento presentato in data 07.02.1994 pari a £. 7.812.362.=, così come previsto dall'art. 86 della L.R. n. 61/85;
- 4 - DI DARE ATTO che a' sensi dell'art. 6 dello schema di convenzione presentato, la ditta Leiballi Carni S.p.a. a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti, ha costituito polizza fidejussoria assicurativa per l'importo di £. 220.358.427.= pari all'importo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, e per le opere di urbanizzazione, infrastrutturali ed a salvaguardia dell'inquinamento ambientale relativi al 1<sup>o</sup> ampliamento, nonchè nuova cauzione di £. 14.062.252 per gli oneri ed opere relativi al 2<sup>o</sup> ampliamento;
- 5 - DI DARE ATTO che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, a' sensi dell'art. 35 della L. 142/90;
- 6 - DI DARE comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari, riguardando materie di cui all'art. 45 - 2<sup>o</sup> comma - Lett. b) e c) della Legge n. 142/90.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Fiorenzo Carniel

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Gigliola Osti

=====

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il presente verbale viene comunicato il 1° giorno di pubblicazione al Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all'art. 45 - comma 2° - della Legge n. 142/90.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Gigliola Osti

=====

CONTROLLO SU RICHIESTA (art. 45 - commi 2° - 4° e 5° bis Legge n. 142/90

Consiglieri       Prefetto

La presente deliberazione oggetto di denuncia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e' stata inviata al Co.Re.Co. per il controllo dei vizi denunciati il \_\_\_\_\_

IL SINDACO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO  
(art. 45 e 46 Legge n. 142/90)

In atti al Co.Re.Co. Sez. di TV al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Interruzione termini con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Invio controdeduzioni con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

per decorrenza dei termini, a' sensi 1° comma art. 46 Legge n. 142/90 il \_\_\_\_\_  
 per mancanza di vizi, a' sensi 5° comma art. 46 Legge n. 142/90, come da nota del Co.Re.Co. in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

li', \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gigliola Osti

=====

Il Co.Re.Co. Sez. di TV ha annullato la presente con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

li', \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gigliola Osti

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA CONTROLLO PREVENTIVO

La presente deliberazione non e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimita', competenza o contrasto, a' sensi del 2° comma art. 47 Legge n. 142/90 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

li', \_\_\_\_\_

17 AGO 1994  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gigliola Osti

=====


Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li'

/dci



IL SEGRETARIO COMUNALE




ALLEGATO

B

REPERTORIO N. 58.033  
FASCICOLO N. 7585

LEIBALLI CARNI S.p.A. - S. FIOR (TV)



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA

10.08.1994

Oggi 10 agosto 1994, alle ore 19,15, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società e sono presenti i suoi Amministratori Signori:



Rag. Luca Leiballi, Dott.ssa Roberta Leiballi e Rag. Rita Leiballi.


Sono altresì presenti il Dr. Franco De Carlo, Presidente del Collegio Sindacale, il Rag. Giusti Loris Sindaco Effettivo, mentre è assente giustificato l'altro Sindaco Effettivo Dott.ssa Giovanna Casellato.

I costituiti Signori si danno atto che il Consiglio è validamente costituito.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Luca Leiballi che nomina Segretario la Sig.ra Rita Leiballi.

Il consiglio di Amministrazione è stato convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Stipula di Convenzione Integrativa con il Comune di San Fior (TV)
- 2) Varie ed eventuali.



Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio che nell'ambito dei lavori per l'adeguamento del fabbricato industriale alla normativa CEE, si rende necessaria la realizzazione di un secondo

ampliamento, oltre quello già autorizzato con Concessione Edilizia N. 131/93 del 01.02.94, destinato a ricavare nuovi locali per le lavorazioni e il deposito, per uffici, servizi e banchina uso carico/scarico.

Il Presidente informa inoltre che per il rilascio della concessione edilizia relativa al nuovo ampliamento, si rende necessario integrare e modificare la convenzione stipulata con il Comune per il precedente ampliamento, in data 18.04.94.

Dopo un'approfondita discussione, valutata la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione dell'ampliamento al fine di adeguarsi alle normative CEE ed ottenere il rilascio del "Bollo" il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di procedere alla stipula della Convenzione integrativa e/o modificativa con il Comune;

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Luca Leiballi, a compiere qualsiasi atto e a firmare qualsiasi documento, che si rendessero necessari per il perfezionamento della suddetta operazione.


A questo punto, null'altro essendoci da deliberare viene tolta la seduta alle ore 20,00 dopo lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Leiballi Luca)

IL SEGRETARIO

(Leiballi Rita)



REP. N. 58.024

Certifico io sottoscritto dottor Giuseppe Dall'Antonia, Notaio in Vittorio Veneto ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, che la presente copia è conforme all'originale che trovasi alle pagine n.ri 161 e 162 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della ditta "LEIBALLI CARNI S.P.A." con sede in San Fior, Libro debitamente numerato bollato e vidimato da me notaio in data 27 aprile 1990 Rep. N. 39.272, esibitomi dalla società stessa e alla medesima da me restituito previa collazione.

Vittorio Veneto, lì 31 agosto 1994.

*Giuseppe Dall'Antonia*



Copia autentica conforme all'originale esistente nei miei atti

munfio delle firme prescritte dalla legge, che rilascio per

gli usi consentiti dalla legge.

Vittorio Veneto,

23 SET. 1994

*Giuseppe Dall'Antonia*

